Auto dei professionisti: la verifica del numero massimo

Una recente Sentenza della C.G.T di II grado della Lombardia prende posizioni ristrettive in tema di verifica del numero massimo di auto utilizzate dal professionista.



Lecco,

08.09.2026

Il vincolo del veicolo unico

Come noto, a differenza delle imprese, **il professionista può dedurre le spese relative ad un solo veicolo.**

Non è possibile, per il libero professionista, portare in deduzione i costi di due o più automobili contemporaneamente, anche se effettivamente utilizzate in modo alternato per l'attività.

Nel caso di studi associati o di associazioni professionali è prevista una regola specifica: il limite del veicolo unico opera per ciascun associato.

Lo studio associato può quindi dedurre i costi delle autovetture utilizzate da ogni professionista associato.

L’uso promiscuo al dipendente

Tra le varie ipotesi di impiego dei veicoli vi è l’uso promiscuo al dipendente: in questo caso è possibile dedurre i costi dell’auto nella misura del 70%, senza alcun limite al costo del veicolo.

Ora, la tesi più diffusa vuole che il limite al numero delle autovetture riguardi solo l’auto impiegata direttamente dal professionista, con la conseguenza che nel reddito professionale vi dovrebbe essere la **possibilità di dedurre i costi anche per due auto**: quelli di una prima vettura impiegata direttamente dal professionista, nel limite del 20%, nonché quelli per un’ulteriore auto concessa in uso promiscuo al dipendente, nella misura maggiorata del 70%.

Recentemente la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia si è espressa contro la tesi di cui sopra, affermando che la deducibilità **«al 70% per il veicolo dato in uso al dipendente prospetta un’alternatività con maggior percentuale di detrazione onde favorire la necessità di trasporto del personale collaborante».**

Per i giudici, quindi, il limite di una sola vettura nel reddito professionale sarebbe una previsione generale che riguarda tutti i veicoli posseduti e impiegati nell’attività.